

La presente deliberazione viene affissa il

28 OTT. 2010

all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 600 del 26 OTT. 2010

Oggetto: Impianto di generazione e di pompaggio con finalità di regolazione del sistema elettrico proposto dalla società REC S.r.l. con sede in Milano, via Uberti, n. 37 - Derivazione dalla diga di Campolattaro - Approvazione schema di convenzione.

L'anno duemiladieci il giorno ventisei del mese di OTTOBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing.	Aniello	CIMITILE	- Presidente	_____
2) Avv.	Antonio	BARBIERI	- Vice Presidente	_____
3) Dott.	Gianluca	ACETO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing.	Giovanni Vito	BELLO	- Assessore	_____
5) Avv.	Giovanni A.M.	BOZZI	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Ing.	Carlo	FALATO	- Assessore	_____
7) Dr.ssa	Annachiara	PALMIERI	- Assessore	_____
8) Dott.	Nunzio	PACIFICO	- Assessore	_____
9) Geom.	Carmine	VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI _____

L'ASSESSORE PROPONENTE A. Cimile

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:

- In data 02.04.2008, acquisita al prot.n. 7482 è pervenuta a questo Ente richiesta di Concessione di derivazione di acque pubbliche ad uso industriale (impianto idroelettrico di regolazione) dall'invaso di Campolattaro - fiume Tammaro, mediante opere di presa e di restituzione da realizzarsi in agro di Campolattaro, di Pontelandolfo e di Morcone della ditta R.E.C. con sede in via Uberti n.37 - Milano per uso industriale;
- la istanza della ditta R.E.C. ha avuto formale pubblicità mediante pubblicazione sul B.U.R.C. n.22 .06.2008 e sulla G.U.R.I. n.64 del 31.05.2008 e all'Albo Pretorio dell'Ente e dei due comuni interessati di Campolattaro e Pontelandolfo;
- nel termine dei 30 gg dalla data di pubblicazione dell'avviso non sono pervenute domande incompatibili ai sensi di quanto previsto dall'art.7 c.9 del Regio Decreto n.1775/1933;
- in data n. 3735 del 09.07.2008 l'Ente ha provveduto ad emanare apposita ordinanza d'istruttoria ai sensi dell'art.7 del citato Decreto inviandone comunicazione ad una pluralità di Enti;
- in data 26.04.2010, acquisita al protocollo dell'Ente n.12325 in pari data, la ditta R.E.C.s.p.a. ha inoltrato istanza di modifica progettuale non sostanziale del progetto di massima di cui alla precedente istanza del 02.04.2008;

- in data 08.06.2010 prot. n. 6541, in relazione alla menzionata modifica progettuale non sostanziale è stata emessa apposita nuova Ordinanza, ai sensi dell'art.7 del R.D. n.1775 del 11.12.1933, inviata a tutti gli Enti interessati;
- in data 05.07.2010 sul B.U.R.C. n.47, è stato pubblicato l'Avviso relativo all'istanza di modifica progettuale non sostanziale inoltrata dalla società R.E.C. in data 26.04.2010 acquisita al protocollo dell'Ente n.12325 del progetto di massima di cui alla precedente istanza del 02.04.2008;

Considerato che:

- l'invaso artificiale di Campolattaro della capacità max di 125 milioni di mc (Progetto Speciale 29/20), realizzato dall'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno come specificato in delibera di G.R. n.1178 del 07.03.1995, è stato trasferito a questo Ente dal Ministero dei LL.PP. con decreto del Commissario ad Acta n. 6473 del 29.01.1997;
- l'innalzamento dell'invaso è in fase di raggiungere la quota di mt. 366,00 s.l.m., per una capacità complessiva pari a circa 65 milioni di mc in base all'autorizzazione rilasciata dal Ministero dei Trasporti con nota n.1607 del 31.12.2009 acquisita al protocollo n.650 dell'Ente in data 20.01.2010;
- in data 03.02.2010 prot. n. 1131 questo Ente ha richiesto al Registro Italiano Dighe un parere circa la tipologia della istanza de quo;
- in data 10.03.2010 prot. 327, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in riferimento a detta istanza ha trasmesso il parere richiesto, definendo la domanda inoltrata dalla società R.E.C., quale "piccola derivazione";
- con nota del 17 giugno 2010, prot. n. 7112, la Provincia di Benevento ha indetto la conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, avente ad oggetto la Domanda di Concessione richiesta da REC, alla quale sono state invitate a partecipare la Regione Campania, l'Autorità di Bacino e le Amministrazioni Comunali di Morcone, Campolattaro e Pontelandolfo, al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e/o nulla osta richiesti per il rilascio della Concessione;
- con provvedimento finale del 12.10.2010 prot. di Settore S.I. n. 11472, la Provincia di Benevento, in qualità di Autorità procedente, ha concluso i lavori della conferenza di servizi esprimendo parere favorevole al rilascio della Concessione in conformità al progetto di massima oggetto della variazione non sostanziale richiamata in premessa;
- con relazione tecnica finale del 15.10.2010 prot. di Settore A.E. n.15384, redatta ai sensi dell'art. 8 del T.U. n.1775/33 e s.m.i., la Provincia di Benevento, in qualità di Autorità procedente, ha espresso parere favorevole per la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche ad uso industriale;

Evidenziato che :

Le aree dell'Alto Tammaro e del Fortore afferenti la Provincia di Benevento sono state definite all'interno del Piano Territoriale Regionale ("PTR") come Sistemi Territoriali di Sviluppo ("STS"), per i quali il Documento Strategico Regionale 2007 - 2013 ("DSR") ha delineato uno scenario di sviluppo e di valorizzazione;

la Provincia di Benevento ha inserito l'Opera in programmi di sviluppo più ampi e intersettoriali che interessano gli ambiti del miglioramento ambientale, del risanamento idrogeologico, delle energie rinnovabili e dello sviluppo del territorio;

la Regione Campania, nell'anno 2006, nell'ambito dell'attività di aggiornamento del Piano Regolatore Regionale degli Acquedotti ("PRGA"), ha commissionato alla SOGESID S.p.A., nell'ambito della convenzione rep. n. 13360 del 26 marzo 2003, uno studio di fattibilità sull'utilizzo a scopo plurimo della diga di Campolattaro, denominato "Studio di fattibilità per l'utilizzo della risorsa idrica invasata nel bacino di Campolattaro", in seguito al quale l'Opera è stata inserita nella proposta di aggiornamento del PRGA medesimo;

il 27 maggio 2009 la Regione Campania e la Provincia di Benevento hanno sottoscritto un protocollo d'intesa avente ad oggetto "Azioni in favore dello sviluppo del territorio dell'alto Tammaro e del Fortore" ("Protocollo d'Intesa"), con il quale entrambe le Amministrazioni si sono impegnate a collaborare per incentivare e sostenere il processo di sviluppo nell'area del Fortore e dell'Alto Tammaro, a partire da un utilizzo diversificato e sostenibile del bacino del fiume Tammaro e della diga di Campolattaro;

in attuazione degli obiettivi di cui al Protocollo d'Intesa, la Regione Campania, con D.G.R. n. 1325 del 31 luglio 2009, si è impegnata a finanziare la realizzazione del progetto denominato "consolidamento e sistemazione dei versanti del bacino della diga del fiume Tammaro" per un importo di Euro 4.990.000 nonché a programmare il finanziamento per la redazione del progetto preliminare dell'intervento complessivo sulla diga di Campolattaro, necessario per accedere alla procedura e ai fondi di cui alla legge n. 443/2001, per un importo di Euro 4.000.000;

CONSIDERATO CHE :

la gestione della risorsa idrica è un fattore chiave per la tutela ambientale e per lo sviluppo socio-economico del territorio;

l'Amministrazione Provinciale di Benevento si è impegnata e si sta impegnando per una gestione in sicurezza e per una programmazione più ampia e diversificata dell'utilizzo della diga di Campolattaro rispetto alla situazione attuale;

- è importante valorizzare quanto emerso dalla studio di fattibilità commissionato dalla Regione Campania, ovvero che l'invaso di Campolattaro rappresenta una risorsa strategica provinciale, regionale ed interregionale a scopo potabile nei tempi di insufficienza idrica e che è possibile utilizzare parte della risorsa acqua a scopo energetico, nel rispetto delle condizioni e dei vincoli imposti dalla normativa vigente;
- la legislazione nazionale, ed in particolare la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e ss.mm.ii., contenente le norme

in materia di energia";

- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e la Provincia di Benevento del 27 maggio 2009;
- la D.G.R. della Regione Campania n. 1325 del 31 luglio 2009;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(ing. Liliana MONACO)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA
(Dr.ssa Filomena LAZZERA)

LA GIUNTA

Su parere favorevole dell'Assessore relatore Presidente del consiglio;

DELIBERA

Le premesse che qui si intendono riportare, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **di approvare** lo schema di convenzione, allegato sub A alla presente deliberazione, avente ad oggetto la disciplina delle misure compensative quale ristoro territoriale e ambientale per la realizzazione dell'impianto e dal vincolo introdotto sull'utilizzo del volume idraulico, quale "piccola derivazione" nei sensi di cui in premessa per la definizione degli impegni assunti da REC S.r.l. e dalla Provincia di Benevento in vista della definizione del procedimento amministrativo finalizzato all'autorizzazione dell'impianto ed alla successiva gestione del medesimo;

- **di dare mandato** al Dirigente Responsabile, per quanto di competenza, a sottoscrivere la predetta convenzione nonché ad assumere ogni ulteriore atto e/o provvedimento allo scopo necessario;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Claudio UCCELLIETTI)

IL PRESIDENTE

(Prof. Ing. Aniello CIMITILE)

N. 172

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO

28 OTT. 2010

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Claudio UCCELLIETTI)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 28 OTT. 2010 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno _____

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIA PER

SETTORE <u>Infrastrutture</u>	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____
☒ Conferenza dei Capigruppo	il _____	prot. n. _____

SCHEMA di CONVENZIONE

PROVINCIA DI BENEVENTO

L'anno [●] il giorno [●] del mese [●] in Benevento nella sede della Provincia in [●] avanti a me dott. [●], autorizzato a rogare i contratti e gli atti nell'interesse della Provincia in forza di [●], senza l'intervento dei testimoni perché le parti, giuridicamente capaci e della cui identità io sono certo, vi hanno rinunciato in accordo tra loro e con il mio consenso, si sono personalmente costituiti: [●] nato a [●] il [●] domiciliato per la carica presso la sede della Provincia in [-] nella sua qualità di Dirigente della Provincia di Benevento, C.F. [●] il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto esclusivamente a nome e nell'interesse della Provincia che rappresenta ("**Provincia**");

- Il dott. [●] nato a [●], il [●] con domicilio in [●], in qualità di legale rappresentante della Società REC S.r.l. ("**Società**"), con sede in [●], C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [●] [●]

PREMESSO CHE

- (a) la legislazione nazionale, ed in particolar modo la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e ss.mm.ii., contenente le norme per l'attuazione del piano energetico nazionale, incentiva lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili d'energia;
- (b) l'utilizzazione delle fonti rinnovabili d'energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche (art. 1, comma 4, della legge n. 10/1991 e ss.mm.ii.);
- (c) l'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 (G.U. delle Comunità europee n. 283 L del 27 ottobre 2001) in dichiarato favore allo sviluppo e della "*promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*", sul presupposto che "*il potenziale sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili è attualmente sotto utilizzato nella Comunità. Quest'ultima riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile. Esse possono inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto. Bisogna, pertanto, garantire un migliore sfruttamento di questo potenziale nell'ambito del mercato interno dell'elettricità*" (cfr. "Primo Considerando");
- (d) il recepimento da parte del Legislatore Italiano della Direttiva 2001/77/CE è avvenuto con il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, il quale all'art. 12, dopo aver rinnovato la previsione secondo cui le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ha precisato altresì che la costruzione e l'esercizio di tali impianti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica ("**Autorizzazione Unica**"), rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- (e) ai sensi dell'art. 2 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 possono derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che ne ottengono regolare concessione a norma del menzionato Decreto;

SCHEMA di CONVENZIONE

- (f) la Provincia riconosce che l'utilizzo della risorsa idroelettrica presente nel proprio territorio può favorire uno sviluppo economico e sociale dello stesso e quindi costituisce una importante risorsa per la collettività della quale l'Amministrazione Provinciale è Ente esponentiale;
- (g) con la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di energia"*, il Legislatore ha disciplinato i presupposti, le modalità ed i termini di applicazione delle misure compensative che possono essere richieste dalle Amministrazioni territorialmente interessate ai soggetti proponenti la realizzazione di infrastrutture energetiche;
- (h) a tal proposito, in particolare, l'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 prevede che *"le Regioni e gli Enti Locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale"*;

PREMESSO ALTRESI' CHE

- (i) la Società è interessata allo sfruttamento dell'invaso sito in Campolattaro – Provincia di Benevento, al fine di realizzare un impianto idroelettrico di regolazione completo delle relative opere connesse di allacciamento alla rete di trasmissione nazionale ("**Impianto**") utilizzando il serbatoio esistente formato dalla diga di Campolattaro quale accumulo inferiore, come meglio indicato negli elaborati grafici del progetto pubblicato con la ordinanza di cui alla successiva lettera r);
- (j) a tal fine la Società, con istanza acquisita al protocollo n. 7482 del 2 aprile 2008, ha richiesto alla Provincia di Benevento la concessione di derivare acque ("**Concessione di Derivazione**") dal bacino di Campolattaro, ad uso industriale, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e ss. del R.D. n. 1775/1933;
- (k) a seguito della presentazione dell'istanza, la Provincia ha avviato il procedimento di cui all'art. 7 del R.D. n. 1775/1993, provvedendo alla pubblicazione del relativo avviso secondo le forme di legge;
- (l) entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in G.U.R.I. non sono pervenute domande incompatibili ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 9, del R.D. n. 1775/1933;
- (m) a norma dell'art. 7, comma 10, del R.D. n. 1775/1933, la Provincia, con ordinanza n. 3735 del 9 luglio 2008, ha disposto la pubblicazione della predetta istanza e del relativo progetto presso l'Ufficio Settore Pianificazione Territoriale della Provincia, assegnando il termine di 15 giorni per la presentazione di osservazioni e opposizioni scritte da parte di terzi;
- (n) entro il termine prescritto dalla citata ordinanza non sono state presentate opposizioni;
- (o) con nota n. 3551 dell'8 maggio 2008, l'Autorità di Bacino dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno ha rilevato una compatibilità di massima della derivazione richiesta, riservandosi di rilasciare il parere previsto dall'art. 7, comma 2, del R.D. n. 1775/1933 all'esito dei chiarimenti richiesti alla Regione Campania in merito al punto 9 della Delibera di Giunta Regionale n. 1220 del 6 luglio 2007, pubblicata sul B.U.R.C. n. 46 del 20 agosto 2007;
- (p) Con nota n. 0244792 del 19 marzo 2008, il Dirigente del settore "Ciclo Integrato delle Acque" della Regione Campania ha comunicato alla Provincia di Benevento che il termine di cui al

SCHEMA di CONVENZIONE

punto 9 della citata delibera deve “ritenersi valido solo per quanto riguarda la richiesta in sanatoria di concessioni di derivazione idriche e non per quella relativa alle nuove istanze di concessione” e, pertanto, le determinazioni di cui alla Delibera Regionale citata non interessano la Concessione di Derivazione richiesta dalla Società. Ad oggi risulta, inoltre, trascorso il termine perentorio di 40 giorni dal ricevimento della domanda di concessione previsto dall’art. 7 del R.D. n. 1775/1933 per il pronunciamento del parere dell’Autorità di Bacino;

- (q) con istanza acquisita al protocollo n. 12325 del 26 aprile 2010, la Società ha richiesto di apportare una variazione non sostanziale al progetto di massima allegato alla domanda, afferente alla posizione del serbatoio superiore ed al relativo sistema di collegamento con la centrale in caverna;
- (r) con ordinanza n. [...] del [...] la Provincia ha disposto la pubblicazione della variazione progettuale richiesta dalla Società, informandone gli Enti interessati; [entro il termine assegnato non sono pervenute opposizioni in proposito];
- (s) con la presente convenzione (“**Convenzione**”) la Provincia e la Società (collettivamente anche le “**Parti**” e, singolarmente, anche “**Parte**”) intendono disciplinare le misure di compensazione e di mitigazione per il disagio territoriale ed ambientale creato dalla realizzazione dell’Impianto nonché definire gli impegni assunti dalla Società e dalla Provincia per la realizzazione dell’Impianto.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Premesse ed allegati

1. Le premesse e l’allegato A (Schema delle fasi di progettazione del “Parco delle acque”) fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la disciplina delle misure di compensazione e di mitigazione per il disagio territoriale creato dalla realizzazione dell’Impianto e dalla utilizzazione del bacino di Campolattaro per un volume idraulico di 7 milioni di mc. con una quota di minimo invaso di 351 mt. s.l.m., da destinare all’Impianto medesimo, che vengono conseguentemente sottratti ad usi alternativi conformemente all’istanza di Concessione depositata presso la Provincia di Benevento in data 2 aprile 2008 e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal decreto di concessione e dal relativo disciplinare; nonché la definizione degli impegni assunti dalla Società e dalla Provincia in vista della definizione del procedimento amministrativo finalizzato all’autorizzazione dell’Impianto ed alla successiva gestione del medesimo.

ARTICOLO 3

Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e ha validità ed efficacia fino alla scadenza della Concessione di Derivazione.

SCHEMA di CONVENZIONE

2. Allo scadere, la presente Convenzione potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti.
3. Qualora la Società decidesse di non proseguire nella realizzazione dell'Impianto, comunicherà la propria determinazione alla Provincia. Dal giorno della suddetta comunicazione, gli obblighi di cui alla presente Convenzione si intenderanno cessati.

ARTICOLO 4

Obblighi della Società

1. La Società si impegna a richiedere alle Autorità competenti il rilascio di tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi previste dalle vigenti disposizioni legislative per la realizzazione e successiva gestione dell'Impianto, presentando ogni necessaria documentazione ai sensi delle normative vigenti.
2. La Società inoltre si impegna, successivamente all'ottenimento della Concessione di Derivazione e dell'Autorizzazione Unica, a:
 - a) assumere ogni iniziativa possibile affinché le attività oggetto della presente Convenzione producano ricadute occupazionali sul territorio della Provincia, in particolare attuando iniziative che possano consentire prioritariamente il coinvolgimento di imprenditoria locale, per i lavori la cui entità e caratteristiche tecniche siano compatibili con la relativa specializzazione e capacità imprenditoriale delle imprese locali stesse ed a parità di condizioni economiche;
 - b) porre in essere ogni attività relativa alla realizzazione dell'Impianto in conformità alla Concessione di Derivazione, all'Autorizzazione Unica o all'eventuale permesso di costruire, secondo le modalità stabilite dalla presente Convenzione;
 - c) sistemare a proprie spese il sistema viabilistico necessario per la costruzione e gestione dell'Impianto.

ARTICOLO 5

Misure di compensazione

1. Considerata la natura dell'intervento disciplinato dalla presente Convenzione in ragione di quanto già evidenziato in premessa, con particolare riferimento alla necessità di mitigare il disagio territoriale e ambientale creato dalla realizzazione dell'Impianto e il vincolo introdotto sull'utilizzo del volume idraulico di 7 milioni di mc con una quota di minimo invaso di 351 mt. s.l.m., da destinare all'Impianto medesimo, all'interno del bacino di Campolattaro, la Società si impegna a farsi carico economicamente delle seguenti misure compensative, riconoscendo a favore della Provincia:
 - a) redazione di un Documento Strategico (Fase A) e successivo Studio di Fattibilità (Fase B) di un "Parco delle Acque" secondo quanto previsto nell'Allegato B. La Fase A sarà attivata entro 10 giorni dalla firma della presente Convenzione; la Fase B sarà attivata dopo la positiva chiusura delle procedure di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche richieste da: REC, per la realizzazione dell'impianto a pompaggio; Provincia di Benvenuto, per l'utilizzo dell'invaso di Campolattaro. Resta inteso che la Fase B sarà comunque attivata trascorsi tre mesi dalla positiva chiusura della procedura di rilascio della concessione di derivazione richiesta da REC e che la REC fornirà alla Provincia sostegno e collaborazione durante le successive fasi proget-

SCHEMA di CONVENZIONE

tuali del Parco con modalità da stabilirsi in apposito disciplinare che REC si impegna a presentare a valle della approvazione dello studio di fattibilità;

b) un contributo fisso, pari a euro 380.000,00 annuali, a partire dal primo anno di “Marcia Commerciale” dell’Impianto, come di seguito definita. Resta inteso che, con riferimento al primo anno di Marcia Commerciale, le Parti concordano che tale contributo sarà determinato in dodicesimi, con riferimento ai mesi di produzione effettiva dell’Impianto a far data dalla Marcia Commerciale;

c) un contributo variabile per un ammontare massimo totale di euro 150.000,00 annuali, a partire dal primo anno di Marcia Commerciale. Tale contributo sarà determinato con riferimento all’andamento delle operatività dell’Impianto secondo il seguente schema:

- euro 50.000,00 nel caso in cui il numero di Ore Annue Equivalenti di Produzione, come di seguito definite, sia superiore a 700;
- ulteriori euro 50.000,00 nel caso in cui il numero di Ore Annue Equivalenti di Produzione sia superiore a 1.000;
- ulteriori euro 50.000,00 nel caso in cui nel caso in cui in numero di Ore Annue Equivalenti di Produzione sia superiore a 1.500.

Ai fini della presente Convenzione, per “Marcia Commerciale” si intende la data di entrata in esercizio commerciale dell’Impianto, così come comunicata dalla Società agli Enti competenti a valle del periodo di collaudo e di avviamento.

Per “Ore Annue Equivalenti di Produzione” si intende il rapporto tra la produzione annua di energia elettrica (somma di quantità di energia elettrica prodotta, misurata al contatore UTF) e la potenza nominale dell’Impianto.

2. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 7 della presente Convenzione, le misure compensative indicate al precedente art. 5, comma 1, saranno destinate dalla Provincia alla realizzazione di opere pubbliche, alla compensazione dei costi di gestione dell’invaso di Campolattaro, o comunque alle altre attività di interesse pubblico o di pubblica utilità.
3. La Società si impegna, inoltre, entro sei mesi dall’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto, a finanziare una borsa di dottorato di ricerca triennale riguardante le attività collegate al funzionamento della diga di Campolattaro ed al realizzando Parco delle acque. Il dottorato sarà gestito congiuntamente dalla Società, dalla Provincia e dalla Università degli Studi del Sannio con apposite intese che saranno oggetto di successivo atto.

ARTICOLO 6

Obblighi della Provincia

1. Ai fini di cui alla presente Convenzione, la Provincia:
 - a. dichiara di conoscere l’ubicazione di massima delle opere e dei manufatti che andranno a comporre l’Impianto e la delimitazione della superficie di terreno che ne risulterà interessata, come evidenziato nella planimetria riportata in allegato alla presente Convenzione sub A, fatto salvo variazioni eventualmente da apportare in fase di progettazione definitiva ed esecutiva dettate per il rilascio della Concessione di Derivazione, dell’Autorizzazione Unica o

SCHEMA di CONVENZIONE

dell'eventuale permesso di costruire, ove necessario, sempreché compatibili con tutte le norme di salvaguardia che regolano e disciplinano la materia;

- b. si impegna sin d'ora a dare il proprio assenso, se richiesto, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica e di ogni altro titolo necessario per la realizzazione e la gestione dell'Impianto, ove sia richiesto un atto di assenso della Provincia;
- c. si impegna a non accordare il proprio consenso alla realizzazione di impianti analoghi o comunque concorrenti, ad altri soggetti, per tutto il periodo oggetto della presente Convenzione, sul sito che la Società ha individuato o individuerà per la realizzazione dell'Impianto;
- d. si impegna a non porre in essere atti che possano essere di pregiudizio diretto o indiretto allo sviluppo del progetto dell'Impianto, anche con riferimento al volume di invaso;
- e. si impegna a non compiere, al di fuori delle attività di propria competenza afferenti le opere di completamento e manutenzione del bacino e della diga di Campolattaro, alcuna attività che possa risultare d'intralcio alla esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla realizzazione e alla manutenzione, alla gestione ed all'esercizio dell'Impianto, così come si asterrà dal porre in essere fatti o atti che possano risultare di pericolo per l'Impianto stesso ovvero che ne ostacolino il normale uso ovvero ancora che diminuiscano o rendano più scomodo l'esercizio dei diritti qui concessi alla Società;
- f. nell'esercizio delle attività di completamento, manutenzione e gestione del bacino di Campolattaro, la Provincia concorderà con la Società gli interventi da eseguire in modo da cagionare la minore interferenza ed il minor pregiudizio alle attività connesse alla realizzazione e gestione dell'Impianto;
- g. consente alla Società di costituire garanzie, anche reali, sui diritti nascenti dalla presente Convenzione, in favore di terzi, ivi compresi eventuali finanziatori, ed ai terzi beneficiari delle suddette garanzie di esercitare i diritti derivanti dalla prestazione di tali garanzie, fermo restando il diritto della Provincia di percepire i corrispettivi ad essa dovuti in forza della presente Convenzione;
- h. si impegna a garantire alla Società la possibilità di derivare in condizioni di regime dell'impianto, acque dal bacino di Campolattaro, ad uso industriale, per una portata media di **lt/sec 30**, per un volume totale di circa **mc/anno 946.000**, nonchè di derivare una tantum, per il riempimento del sistema in pressione, un volume di mc 240.000;
- i. si impegna a riservare all'interno del bacino di Campolattaro, per l'uso esclusivo della Società e compatibilmente con il regime degli afflussi, una capacità minima di volume idraulico di 7 milioni di mc con una quota di minimo invaso di 351 mt. s.l.m., necessari per il funzionamento dell'Impianto, secondo quanto sarà indicato nel decreto di concessione e nel relativo disciplinare;
- j. si impegna a valutare e – per quanto di competenza e nel rispetto della pianificazione in essere – a supportare eventuali ulteriori iniziative di pubblica utilità, la cui sostenibilità economico-finanziaria è, ad oggi, in fase di analisi da parte della Società – in particolare: la realizzazione su aree pertinenti alla diga di Campolattaro di un impianto fotovoltaico e di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul DMV (deflusso minimo vitale) – già illustrate alle Comunità locali interessate, che potrebbero presentare vantaggiose ricadute sulla collettività e sul territorio della Provincia, in linea con le politiche di sviluppo e di valorizzazione delle aree dell'Alto Tammaro e del Fortore, avviate congiuntamente dalla Regione Campania e dalla Provincia.

SCHEMA di CONVENZIONE

2. Gli impegni della Provincia di cui sopra saranno comunque condizionati ad eventuali prescrizioni imposte in sede autorizzativa, anche in relazione all'uso idropotabile nonché ad ordini imposti in tal senso dall'Autorità competente.
3. Inoltre, considerato il carattere di urgenza e la natura di pubblica utilità delle opere in questione, ove necessario, la Provincia si impegna a porre in essere (o comunque a dare il proprio assenso al fine di consentire alle Autorità competenti di porre in essere) le dovute procedure espropriative di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, necessarie al fine di garantire l'esecuzione di tutte le opere ed i lavori necessari per la edificazione, esercizio, gestione e manutenzione dell'Impianto che la Società intende realizzare. Le spese relative alle procedure di espropriazione, eventualmente condotte dalla Provincia, saranno a carico della Società.

ARTICOLO 7

Natura omnicomprendiva delle misure compensative

1. Le misure compensative di cui all'art. 5 della presente Convenzione costituiscono l'integrale e completa soddisfazione delle pretese della Provincia in ordine alle obbligazioni in capo alla Società che nascono con la presente Convenzione, ivi inclusi gli oneri di eventuale compartecipazione alle spese di gestione del serbatoio esistente. Con la corresponsione delle predette misure, la Provincia dichiara pertanto di non aver null'altro da pretendere dalla Società in ordine alla realizzazione delle attività previste nella presente Convenzione o comunque necessarie per l'insediamento e il regolare funzionamento dell'Impianto.

ARTICOLO 8

Cessione della Convenzione

1. La Provincia autorizza sin da ora e senza necessità di alcun ulteriore consenso il trasferimento in capo a terzi finanziatori ovvero a società, anche di nuova costituzione, appartenenti al Gruppo REPOWER, della posizione contrattuale della Società, relativa alla presente Convenzione, fermo restando che tale cessione non pregiudicherà in ogni caso il diritto della Provincia a percepire i corrispettivi ad essa dovuti in forza della presente Convenzione e che il terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti attivi e passivi a quest'ultima facenti capo nei confronti della Provincia stessa.
2. Nell'ipotesi di cui all'art. 8, comma 1, che precede, la cessione dovrà essere comunicata dalla Società alla Provincia e, dal ricevimento da parte della Provincia della comunicazione di cessione, la Società sarà integralmente liberata da ogni obbligo derivante dalla presente Convenzione, che passerà automaticamente in capo al Cessionario.
3. Il trasferimento in capo a soggetti diversi da quelli di cui all'art. 8, comma 1, che precede, della posizione contrattuale della Società relativa alla presente Convenzione, dovrà essere preventivamente approvato per iscritto dalla Provincia secondo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Nell'ipotesi di cessione ovvero di comunicazione della Società alla Provincia di voler procedere con cessione secondo quanto previsto dal comma 3 che precede, la Provincia si impegna, sin da

SCHEMA di CONVENZIONE

ora, a porre in essere qualsiasi atto funzionale e necessario al fine di formalizzare il trasferimento in capo al cessionario entro novanta giorni dalla comunicazione di cessione ovvero dalla comunicazione da parte della Società di voler trasferire la convenzione, fermo restando l'effetto liberatorio di cui al precedente comma 2, subordinato all'atto di trasferimento.

ARTICOLO 9

Attività di monitoraggio

1. La Società è tenuta ad inviare alla Provincia, con cadenza almeno trimestrale, un rapporto sulle attività svolte e sui risultati ottenuti nell'ambito dei procedimenti relativi al rilascio della autorizzazione unica, al rilascio di ogni eventuale successiva autorizzazione ed alla progettazione ed esecuzione dei lavori, fino al raggiungimento della "marcia commerciale", come definita al precedente articolo 5.
2. La Provincia avrà diritto di ricevere dalla Società, per il tramite di un funzionario indicato da quest'ultima, ogni eventuale chiarimento in merito ai procedimenti di cui sopra.

ARTICOLO 10

Recesso

1. La Provincia potrà recedere dalla presente Convenzione:
 - a) qualora l'area interessata dall'intervento oggetto della presente Convenzione venisse utilizzata dalla Società per finalità diverse dalla produzione di energia idroelettrica;
 - b) qualora dalla documentazione dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 9 dovessero emergere gravi responsabilità della Società in grado di comportare ingiustificati ritardi nel procedimento autorizzativo che si concluderà con il rilascio della autorizzazione unica.
2. Del pari, la Società potrà recedere dalla presente Convenzione, che dovrà considerarsi risolta con salvezza dei corrispettivi già versati in favore della Provincia, nei seguenti casi:
 - a) qualora, nel corso dell'*iter* autorizzativo dell'Impianto, dovesse essere accertata la non idoneità sotto il profilo ambientale e dell'efficienza economica dell'area individuata per l'insediamento del medesimo;
 - b) qualora la Società non ottenga i permessi richiesti per la realizzazione e l'esercizio dell'Impianto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Autorizzazione Unica e la Concessione di Derivazione);
 - c) qualora, una volta autorizzato l'impianto, lo stesso non possa essere realizzato entro il 31/12/2020 per cause indipendenti dal volere della Società, ivi compresa la indisponibilità di finanziamenti pubblici e privati necessari, ovvero qualora la realizzazione e/o l'esercizio dell'impianto non dovesse più essere ritenuta economicamente sostenibile dalla Società per ragioni economico-finanziarie o tecnico-organizzative.

ARTICOLO 11

SCHEMA di CONVENZIONE

Efficacia della Convenzione

1. Le Parti convengono che l'efficacia della presente Convenzione resta sospensivamente condizionata al formale rilascio dell'Autorizzazione Unica – e, ove dovuto, dell'ulteriore permesso di costruire di competenza comunale – in favore della Società, fatti salvi gli obblighi di cui ai precedenti articoli 4, comma 1, 5, comma 1, lett. a) e 6, comma 1, lettere a); b); c) e d) che si intendono immediatamente efficaci dalla stipula della presente Convenzione, alle condizioni ivi stabilite.
2. Resta, inoltre, inteso che qualunque atto o provvedimento, di natura amministrativa o giurisdizionale, che dovesse limitare o eliminare l'efficacia dell'Autorizzazione Unica o dell'eventuale permesso di costruire di competenza comunale, renderà inefficaci tutti gli obblighi di cui al precedente art. 5 della presente Convenzione e le Parti si impegnano ad incontrarsi per negoziare in buona fede una ridefinizione degli obblighi di cui all'art. 5 della Convenzione in considerazione del mutato assetto autorizzativo, ad esclusione del comma 1 lett. a) (Progetto "Parco delle Acque")

ARTICOLO 12

Definizione delle controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione ed interpretazione della presente Convenzione in ogni sua clausola, saranno oggetto di preventiva ed amichevole composizione tra le parti.
2. Qualora tale amichevole composizione non venga raggiunta, dette controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Benevento.

ARTICOLO 13

Norme applicabili

1. Per quanto non regolato dal presente atto saranno richiamate le vigenti disposizioni di legge in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto instaurato.

ARTICOLO 14

Spese ed oneri

1. Le spese tutte relative alla stipula della presente Convenzione sono a carico della Società.

Richiesto io [●] ho ricevuto il presente atto che, scritto con mezzi elettronici da persone di mia fiducia, si compone di pagine [●] fin qui e del quale ho dato lettura alle Parti che l'approvano e sottoscrivono insieme a me.

[luogo] [data]

SCHEMA di CONVENZIONE

IL DIRIGENTE

PER LA SOCIETA'

[funzionario provinciale]

Allegato A

@@@, 2010

Progetto Parco delle Acque

Premessa

La presente scheda descrive sommariamente i contenuti e il percorso procedurale previsto per la redazione di un documento strategico e lo sviluppo di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un “**Parco delle Acque**”, finalizzato alla valorizzazione ambientale del territorio interessato dall'impianto a pompaggio proposto dalla REC con derivazione dall'invaso di Campolattaro (BN) sul fiume Tammaro.

I contenuti della scheda sono mutuati dall'analisi preliminare sviluppata, per conto della REC, da un professionista architetto di riconosciuta esperienza professionale sul tema specifico in ambito nazionale ed internazionale.

Oggetto

Progetto – studio di fattibilità per la realizzazione di un Parco delle Acque nel territorio adiacente al bacino di Campolattaro avente come contenuto la realizzazione di un complesso formato da un acquario fluviale, terme ludiche e un annesso complesso ricettivo con un laboratorio agricolo forestale.

Lo scopo dell'opera è molteplice e si prefigge di:

- ⇒ rilanciare patrimonio di acque, boschi e montagne a livello locale;
- ⇒ indirizzare i flussi turistici attualmente focalizzati verso le coste, in transito verso le aree religiose di Pietrelcina e dall'asse di transito Napoli – Bari;
- ⇒ costituire un polo di ricerca per la salvaguardia della biodiversità naturale e agricola dei luoghi, che operi anche come incubatore per iniziative economiche legate alla filiera agroalimentare.

Articolazione del progetto

Il progetto è composto da un documento strategico finalizzato a definire la localizzazione e il programma del progetto Parco delle Acque e da uno studio di fattibilità architettonico – paesaggistico volto ad identificare gli aspetti economici di massima della sua realizzazione e la congruenza con tutti gli aspetti normativi e programmatici di riferimento.

Metodo / Tempistica

L'attività seguirà le seguenti fasi:

FASE A

1. Laboratorio Seminariale con i Comuni coinvolti, gli uffici competenti e i rappresentanti indicati dalla Provincia. Scopo è la raccolta delle informazioni e la condivisione degli indirizzi utili (10 gg.).
2. Stesura del Documento Strategico (1 mese).
3. Laboratorio Seminariale con i Comuni coinvolti, gli uffici competenti e i rappresentanti indicati dalla Provincia. Scopo è la valutazione dei risultati del Documento Strategico e la condivisione degli obiettivi (15 gg.).

FASE B

1. Studio di fattibilità (3 mesi).
2. Laboratorio Seminariale con i Comuni coinvolti, gli uffici competenti e i rappresentanti indicati dalla Provincia. Scopo è la presentazione e discussione dei risultati ottenuti e la definizione dei passi successivi (15 gg.). Tale laboratorio sarà direttamente inserito nelle attività del Centro studi della Provincia di Benevento.

Principali contenuti dello studio di fattibilità

Obiettivo dello studio di fattibilità è fornire gli elementi necessari al fine di verificare l'opportunità di realizzare l'investimento, inquadrandone le alternative realizzative, la dimensione, l'impatto culturale, sociale ed economico, nonché i benefici attesi.

In particolare, i contenuti principali dello studio di fattibilità sono così riassunti:

1. inquadramento urbanistico territoriale del progetto; descrizione dell'iniziativa;
2. elementi di progettazione architettonica; analisi delle alternative tecnologiche;
3. analisi della domanda, attuale e prospettica, dei servizi definiti in ambito progettuale;
4. analisi dei costi dell'iniziativa: stima dei possibili ricavi;
5. coerenza del progetto con i principali strumenti di programmazione nazionale e regionale e provinciale; analisi delle principali fonti pubbliche di copertura dei costi d'investimento;
6. ipotesi di un modello di gestione.

SCHEMA di CONVENZIONE

Valore delle attività

FASE A: 50.000,00 €

FASE B: 200.000,00 €

Cronoprogramma delle attività

La FASE A sarà attivata immediatamente dopo la stipula della convenzione con la Provincia di Benvenuto avente ad oggetto le misure di compensazione per l'utilizzo dell'invaso di Campolattaro.

La FASE B sarà attivata dopo la positiva chiusura delle procedure di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche richieste da: REC per la realizzazione dell'impianto a pompaggio; Provincia di Benvenuto per l'utilizzo dell'invaso di Campolattaro. Resta inteso che la FASE B sarà comunque attivata trascorsi tre mesi positiva chiusura della procedura di rilascio della concessione di derivazione richiesta da REC.

per l'attuazione del piano energetico nazionale, incentiva lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili d'energia;

- l'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 (G.U.C.E. n. 283 del 27 ottobre 2001) – recepita nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. n. 387/2003 – in dichiarato favore allo sviluppo e alla "promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", sul presupposto che "il potenziale sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili è attualmente sotto utilizzato nella Comunità. Quest'ultima riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile. Esse possono inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto";
- la Provincia riconosce che l'utilizzo della risorsa idroelettrica presente nel proprio territorio può favorire uno sviluppo economico e sociale dello stesso e quindi costituisce una importante risorsa per la collettività della quale l'Amministrazione Provinciale è Ente esponenziale;
- la Provincia riconosce, altresì, che l'Impianto proposto da REC S.r.l. risponde agli interessi pubblici sopra evidenziati potendo costituire un'opera strategica in termini di sviluppo del sistema energetico e del territorio, anche in termini di ricadute occupazionali per l'indotto generato;
- l'iniziativa proposta da REC S.r.l. è stata menzionata anche nell'ambito del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione Campania e la Provincia di Benevento, sopra richiamato; anche il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. 08904/QdV/Di/IV del 20 aprile 2009, ha osservato che *"l'originale iniziativa della REC, che prevede la costruzione di un impianto idroelettrico di accumulo per pompaggio da realizzare con il solo serbatoio superiore, è interessante e s'inquadra nei programmi europei e nazionali di incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Risulterebbe pertanto utile che venisse al più presto attuato"*;

Considerato altresì che:

- la società REC S.r.l. ha manifestato l'intenzione di riconoscere alcune misure compensative quale ristoro territoriale e ambientale per la realizzazione dell'Impianto e dal vincolo introdotto sull'utilizzo del volume idraulico, quale "piccola derivazione";
- con la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di energia"*, sono state disciplinate le misure compensative che possono essere richieste dalle Amministrazioni territorialmente interessate ai soggetti proponenti la realizzazione di infrastrutture energetiche;
- a tal proposito, in particolare, l'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 prevede che *"le Regioni e gli Enti Locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale"*;

Ritenuto che

- la stipulazione di una convenzione tra la Provincia di Benevento e la società REC S.r.l. (**"Convenzione"**) risponde agli interessi pubblici evidenziati in premessa, essendo finalizzata a consentire la realizzazione di un'infrastruttura per lo sviluppo energetico, del territorio e dei relativi livelli occupazionali nonché a garantire misure di compensazione in favore della Provincia come ristoro ambientale derivante dalla localizzazione dell'Impianto;
- l'art. 11 della legge n. 241/1990 – come modificato dalla legge n. 15/2005 – consente alle Amministrazioni pubbliche di stipulare con i privati accordi integrativi e/o sostitutivi del provvedimento finale;
- la società REC S.r.l., per le ragioni indicate in premessa, è soggetto qualificato alla stipula della Convenzione, avendo titolo al rilascio della Concessione;
- nel contesto delineato, tale schema di convenzione regola in modo dettagliato, l'utilizzo della risorsa idrica nell'ambito della Concessione che verrà successivamente rilasciata con Atto Dirigenziale a seguito di avvenuta approvazione del progetto di costruzione dell'impianto de quo da parte delle Istituzioni Pubbliche nazionali e regionali competenti;

Visti

- il D.lgs. n. 267/2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- il R.D. n. 1775/1933 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici"*;
- la legge n. 10/1991 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"*;
- la Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 e il D.lgs. n. 387/2003 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;
- la legge n. 239/2004 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni"*